REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Paolo NOVELLI	Presidente
Eugenio MUSUMECI	Giudice relatore
Gabriele PEPE	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

riguardo al giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n° 74192 del registro di segreteria, riassunto dalla PROCURA REGIONALE presso questa Sezione in persona del S.P.G. Flavia DEL GROSSO;

CONTRO

IACOLINO Marcaurelio, nato a Cosenza il 3 maggio 1957 e residente ad Avellino in contrada Vallone dei Lupi n° 7/L, codice fiscale CLNMCR57E03D086D, non costituito.

§ § §

FATTO

1. Con atto di citazione depositato presso questa Sezione in data 20 dicembre 2023 la Procura regionale ha convenuto in giudizio Marcaurelio Iacolino, lamentando che, riguardo all'arco temporale tra l'aprile 2019 ed il settembre 2020, lui aveva indebitamente percepito dall'INPS il beneficio economico denominato reddito di cittadinanza (in sigla: RdC), per un complessivo ammontare di 13.050 euro.

In particolare l'odierna attrice ha evidenziato che, a corredo dell'istanza presentata all'INPS per ottenere il RdC, lo Iacolino aveva accluso una certificazione c.d. ISEE rilasciatagli sulla base di una c.d. dichiarazione sostitutiva unica (in sigla: DSU) in cui, riguardo alla propria situazione patrimoniale, lo Iacolino aveva omesso di indicare la titolarità di quattro beni immobili: ai quali, complessivamente, era attribuibile un valore superiore ai 30.000 euro, ossia tale da precludere totalmente all'odierno convenuto l'ottenimento del RdC. Altresì la Procura regionale ha sottolineato che, alla luce degli accertamenti svolti in proposito dalla Guardia di Finanza (in sigla: GdF), non soltanto era stata revocata dall'INPS la concessione del RdC stesso; ma era stato altresì aperto un procedimento penale, ad opera della Procura della Repubblica presso il tribunale di Avellino, per i reati contemplati dal comma 1 dell'art. 7 del D.L. n° 4/2019 e dall'art. 316-*ter* c.p..

Conclusivamente, in virtù del rapporto di servizio insito nella fruizione del RdC, la Procura attrice ha domandato la condanna dello Iacolino a risarcire il danno di 13.050 euro da lui arrecato all'INPS.

2. Nella contumacia dello Iacolino, con sentenza n° 275/2024 questa Sezione ha declinato la giurisdizione sulla domanda attorea, in favore del giudice ordinario. Tuttavia, gravata dalla Procura regionale, tale pronuncia è stata integralmente riformata dalla Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello, con la sentenza n° 203/2025: venendo affermata la giurisdizione di questa Corte sulla pretesa attorea e venendo altresì rimessa la causa al primo giudice.

Perciò, con atto depositato il 14 ottobre 2025, la Procura

regionale ha riassunto la causa dinanzi a questa Sezione, insistendo per l'accoglimento della domanda originaria.

3. Quindi, nella perdurante contumacia dello Iacolino, all'udienza del 17 marzo 2026 la causa è stata discussa esclusivamente dalla Procura regionale, venendo infine trattenuta in decisione.

D I R I T T O

4. Preliminarmente, a fronte del termine trimestrale sancito dal comma 3 dell'art. 199 c.g.c., è appena il caso di rilevare la tempestività dell'odierno giudizio di rinvio: che la Procura regionale ha riassunto a distanza di neppure un mese dalla data del 23 settembre 2025 in cui era stata pubblicata la sentenza n° 203/2025, grazie alla quale la Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello ha integralmente riformato l'originaria sentenza di prime cure, dichiarando la giurisdizione di questa Corte sulla domanda attorea e rimettendo altresì la causa a questa Sezione, per il vaglio nel merito.

5. Sempre in via preliminare deve reputarsi valida la nuova *vocatio in ius* dello Iacolino: perché il 25 novembre 2025 gli è stato notificato a mani proprie, tramite ufficiale giudiziario, l'atto di riassunzione del giudizio e il decreto di fissazione dell'odierna udienza.

6. Venendo perciò al merito, il 12 aprile 2022 la Procura della Repubblica presso il tribunale di Avellino ha trasmesso all'odierna attrice la richiesta di rinvio a giudizio formulata quello stesso giorno nei confronti dello Iacolino: al quale sono stati ivi iscritti i reati di falso ideologico, di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.L. n° 4/2019, in riferimento a quanto da lui evidenziato nella DSU prodromica alla

certificazione ISEE; e quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cioè appunto del RdC, contemplato dall'art. 316-*ter* c.p..

Tale azione penale risulta esercitata all'esito del procedimento iscritto nel registro generale delle notizie di reato con il n° 770/2021: ai fogli del cui fascicolo, trasmesso il 24 ottobre 2023 dalla Procura avellinese, si farà riferimento d'ora in avanti. In particolare gli elementi di prova ivi acquisiti dalla GdF a carico dello Iacolino consistono:

- in due DSU presentate dallo Iacolino e dal coniuge il 29 gennaio ed il 3 luglio 2019 (rispettivamente ai fogli 10 – 21 e 22 – 32), in nessuna delle quali appare compilato il quadro FC3, specificamente riguardante il patrimonio immobiliare posseduto;
- nella certificazione ISEE rilasciata il 5 luglio 2019 all'odierno convenuto, in riferimento alla suddetta DSU da lui presentata due giorni prima (fogli 33 – 35);
- in una visura catastale del 16 dicembre 2020, da cui si evincono gli estremi di tre fabbricati e di un terreno, tutti da lui posseduti per il 50%, mentre la restante quota del 50% risulta sempre a nome di tal Rossella Iacolino, più giovane di una decina d'anni rispetto all'odierno convenuto (fogli 36 – 38).

Esattamente di tali immobili, tutti censiti in catasto al foglio 54, il terreno era contraddistinto dalla particella 308 e risultava privo di reddito. Mentre, riguardo ai tre fabbricati, quello di cui alla particella:

- 649 sub 1, di categoria A/2, aveva rendita catastale 424,79 euro;
- 192 sub 2, in corso di costruzione, era perciò privo di rendita;
- 192 sub 3, di categoria A/3, aveva rendita catastale 495,80 euro.

7. Orbene, posto che ai fini ISEE per fabbricati di categoria A/2 o A/3 va applicata alla rendita catastale la rivalutazione fissa del 5% e poi il moltiplicatore 160 analogamente a quanto sancito in materia di IMU, è agevole constatare come ciascuna quota del 50% vantata dallo Iacolino nei due fabbricati ultimati travalicasse la soglia di 30.000 euro sancita dal numero 2 della lettera *b* del comma 1 dell'articolo 2 del D.L. n° 4/2019: con conseguente insussistenza di uno dei requisiti patrimoniali per ottenere il RdC, visto che pacificamente nessuno di quei fabbricati costituiva l'abitazione dello Iacolino stesso.

8. Questi, a fronte di tali circostanze, ha rilevato che i cespiti di cui alle particelle 192 e 308 gli erano pervenuti *mortis causa* nel 2013 da Annunziata Guarino, per conto della quale l'anno successivo aveva presentato la dichiarazione di successione; e che, già nel 1984, erano state emesse un'ordinanza sindacale ed una sentenza pretorile in virtù delle quali era stato disposto l'abbattimento dei fabbricati ivi presenti.

Dopodiché con relazione del 24 gennaio 2022 (fogli 77 – 80) la GdF ha chiarito, tramite il comune di Salerno nel cui territorio tutti quei cespiti ricadevano, che per i fabbricati di cui alla particella 192 era stata negata nel 2020 la sanatoria edilizia; e che, invece, nel 1988 vi era stato un parere favorevole riguardo al terreno di cui alla particella 308, sulla quale insisteva il fabbricato di cui alla particella 649.

Tuttavia è assorbente la considerazione secondo cui, non essendo mai stati materialmente demoliti quei fabbricati, lo Iacolino ne ha conservato la proprietà, ovviamente *pro quota*: talché, ai fini ISEE, è rimasto immutato lo specifico valore patrimoniale a ciascuno di essi

attribuibile, secondo quanto poc'anzi evidenziato in dettaglio.

9. Quindi, essendo incontestato il complessivo ammontare del RdC erogato allo Iacolino dall'INPS, ossia 13.050 euro, e la successiva revoca di tale beneficio da parte dell'INPS stesso, ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 7 del D.L. n° 4/2019 lo Iacolino va condannato all'integrale risarcimento del danno arrecato a quell'ente previdenziale, altresì con aggiunta degli interessi legali calcolati a decorrere dall'indebito pagamento di ciascun rateo mensile del RdC.

10. Infine la soccombenza dello Iacolino trae con sé la sua condanna al pagamento delle spese non soltanto dell'odierno giudizio di rinvio, ma anche dell'originario giudizio in primo grado: le une e le altre da liquidarsi a cura della segreteria di questa Sezione, ai sensi del comma 5 dell'art. 31 c.g.c., con nota a margine di questa sentenza.

Invece delle spese del giudizio di seconde cure, la cui regolazione è stata demandata a questa Sezione dalla sentenza n° 203/2025, appare ragionevole disporre la compensazione: atteso che la declinatoria di giurisdizione censurata con tale sentenza muoveva da una questione rilevata *ex officio* in primo grado.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n° 74192:

1) condanna Marcaurelio Iacolino a risarcire all'INPS il danno da indebita percezione del reddito di cittadinanza, per il periodo dall'aprile 2019 al settembre 2020, liquidato in complessivi 13.050 euro, oltre agli interessi legali calcolati a decorrere

dall'indebito pagamento di ciascun rateo mensile del reddito di cittadinanza;

2) pone a carico dello Iacolino le spese di giustizia del presente grado e dell'originario giudizio di primo grado, quali liquidate dalla segreteria della Sezione con nota a margine della presente sentenza;

3) dichiara integralmente compensate le spese del grado d'appello.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

(Eugenio Musumeci)

EUGENIO MUSUMECI CORTE DEI CONTI 23.09.2026 18:11:18 GMT+02:00

IL PRESIDENTE

(Paolo Novelli)

PAOLO NOVELLI CORTE DEI CONTI 25.09.2026 10:29:18 GMT+02:00

Depositata in Segreteria in data 25/09/2026

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

IL FUNZIONARIO

(dott.ssa Valentina Tomarchi)

VALENTINA TOMARCHI 25.09.2026 12:41:54 GMT+02:00